

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/889-A/23

presentato da

GIUSEPPE BERRETTA

testo di

mercoledì 3 febbraio 2010, seduta n.277

La Camera,

premesso che:

la disciplina di cui al disegno di legge in esame stabilisce in modo vincolante che la titolarità e l'esercizio delle funzioni di Presidente del Consiglio dei ministri e di Ministro costituisce sempre legittimo impedimento a comparire nelle udienze dei procedimenti penali per tutta la durata della carica pubblica o per lunghi predeterminati periodi di tempo (si veda, in particolare, l'articolo 1, comma 5), prescindendo da qualsiasi valutazione del caso concreto. La nuova disciplina, infatti, introduce un istituto che trova applicazione automatica ogni volta che l'interessato dichiara sussistere un legittimo impedimento riconducibile alle ipotesi previste dalla legge. L'articolo 1, comma 2, cerca di individuare l'esercizio delle attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri che costituiscono legittimo impedimento tramite richiami normativi, ma poi ne espande irragionevolmente l'ambito di applicazione tramite il riferimento alle «attività preparatorie e consequenziali» nonché all'esercizio di «ogni attività comunque coesistente alle funzioni di Governo»,

impegna il Governo

ad escludere dalle attività comunque coesistenti alle funzioni di governo, e come tale idonea a costituire legittimo impedimento a comparire alle udienze dei procedimenti penali, la partecipazione del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri alla inaugurazione del Salone del ciclo di Milano-Eicma.

9/889-A/23. Berretta.